

105bis



*Dev. 1120/18
R. Gen. 2134/18*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO
DEL TRIBUNALE DI TRANI

dott. MASSIMO BRUDAGLIO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa

da [redacted]

rappresentato e difeso dall'avv. [redacted], come da procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

contro

M.I.U.R. + 1, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa G.LOTITO

RESISTENTE

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale ricorso depositato presso la Cancelleria questo Tribunale l'istante ha richiesto l'accertamento (e conseguente declaratoria) del proprio diritto a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento, ai fini giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e pattizie per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e, nello specifico, il diritto alla

105bis

ricostruzione della carriera considerando per intero, senza nessuna decurtazione, a tutti i fini giuridici ed economici, periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del nuovo legittimo inquadramento, oltre interessi e rivalutazione (come per Legge) dalle singole scadenze, sino al soddisfo.

L'Amministrazione Scolastica ha resistito con memoria difensiva ritualmente depositata eccependo la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza nel merito della domanda.

Non necessitando il giudizio di attività istruttoria, trattandosi, evidentemente, di una questione di mero diritto, all'udienza odierna, sulle rassegnate conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita senz'altro integrale accoglimento per le motivazioni che di seguito si espongono.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 368/2001, al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spetta "ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo determinato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in proporzione al periodo lavorativo prestato e non obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine". La Direttiva CEE 1999/70 prevede inoltre alla clausola 4 che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole de lavoratori a tempo indeterminato equiparabili "per il sol fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni obiettive". La Corte di Giustizia nella sentenza del 13 settembre 2007 (causa C-307/05) ribadisce sul punto che "risulta tanto dalla formazione della direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti ed ai rapporti di lavoro a tempo determinati conclusi con l'amministrazione e con altri enti del settore pubblico".

Gli stessi principi sono stati ribaditi più di recente nella sentenza della Corte di Giustizia del 22/12/2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09.

Nel caso di specie, quindi, appare configurabile l'avvenuta violazione del principio di non discriminazione avuto particolare riguardo al mancato riconoscimento, per intero, dell'anzianità maturata dal lavoratore a "tempo determinato" nel periodo di C.d. precariato e dunque il diritto dello stesso a percepire la retribuzione connessa all'effettiva anzianità maturata (scatti" di anzianità) da farsi valere anche al momento dell'immissione in ruolo, per intero e senza alcuna



105bis

illegittima decurtazione. Spettano dunque, anche le differenze retributive maturate in favore del lavoratore in virtù del nuovo inquadramento parificato ai dipendenti assunti della resistente a tempo indeterminato con pari anzianità e livello.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P. Q. M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'istante nei confronti dell' Amministrazione scolastica, così provvede:

1. Condanna il M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore ad inquadrare il ricorrente secondo l'integrale servizio prestato fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ed alla corresponsione delle differenze retributive così maturate in favore di [REDACTED] dalla decorrenza all'effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali, dalla scadenza al saldo;
2. Condanna il M.I.U.R., in persona del Ministro pro-tempore a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Trani il 24.5.2018

Il Giudice del Lavoro
Dr Massimo BRUDAGLIO



Depositata in udienza

Trani, 24/05/18

L. CANCELLIERE
[Handwritten signature]